REGOLAMENTO CONSIGLI REGIONALI F.I.F.

Al fine di garantire ai Club una maggiore partecipazione alle attività della propria Delegazione, il Consiglio Federale istituisce i **Consigli Regionali**.
Essi sono composti da Iscritti da almeno un anno oltre quello in corso e in regola con l'affiliazione.

I Consiglieri regionali sono, di norma, eletti dai Club contestualmente al Delegato Regionale e durano in carica per quattro anni o fino allo scadere del mandato del Consiglio Federale.

Il numero di componenti il Consiglio Regionale è stabilito in:

n. 2 per le Delegazioni fino a 7 Club affiliati;
n. 4 per le Delegazioni da 8 a 20 Club affiliati;
n. 6 per le Delegazioni da 21 a 40 Club affiliati;
n. 8 per le Delegazioni con oltre 40 Club affiliati.

Il Consiglio Regionale ha il compito di coadiuvare e affiancare il Delegato Regionale nelle attività decisionali, organizzative e strutturali, garantendo che l'indirizzo scelto risponda alle reali esigenze dei Club.
Il Consiglio Regionale ha un ruolo consultivo nei confronti del Delegato Regionale, che resta l'unico organo istituzionale responsabile della Delegazione Regionale.
Su propria iniziativa o dei Club, il Consiglio Regionale può collegialmente rapportarsi direttamente con il Consiglio Federale per esporre eventuali problematiche della Delegazione.
Il Consiglio Regionale può essere convocato su iniziativa del Delegato Regionale oppure su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide, a qualsiasi titolo, quando sia presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
I candidati al ruolo di Consigliere Regionale seguiranno la medesima procedura già regolamentata per la candidatura del Delegato Regionale.
Potranno esservi più candidati al ruolo di Consigliere regionale iscritti alla stessa Associazione, ma non potrà essere eletto più di un membro per singolo sodalizio.
Trattandosi di una opportunità fornita alle Associazioni, l'eventuale presenza di un numero di candidati minore rispetto a quello previsto, non invaliderà la regolare elezione del Consiglio Regionale.

L'Assemblea regionale delle Associazioni per l'elezione del Consiglio Regionale è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentate la metà più una di tutte le Associazioni della Delegazione.
L'Assemblea regionale delle Associazioni per l'elezione del Consiglio Regionale è validamente costituita in seconda convocazione a prescindere dal numero di Associazioni rappresentate.

L'Assemblea delle Associazioni nomina un Presidente e un Segretario dell'Assemblea, incaricato di redigere il verbale, nonché due scrutinatori. Le votazioni vengono svolte a scrutinio segreto.
Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo che l'ultimo delegato presente abbia espresso il proprio voto e comunque entro l'orario stabilito nella convocazione.
Il verbale dell'Assemblea, con l'esito della votazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché dai due scrutinatori, dovrà essere inviato nel più breve tempo possibile alla Segreteria Federale, che provvederà all'inoltro al Consiglio Federale per la ratifica delle nomine e l'attribuzione degli incarichi ai neo eletti componenti del Consiglio Regionale.

Se nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri regionali, gli eventuali candidati non eletti potranno, su base volontaria, assumere il ruolo di Consigliere Regionale secondo l'ordine di preferenza, fino alla copertura dei posti previsti per la Delegazione e rimasti vacanti. Anche in questo caso i membri del Consiglio Regionale non potranno essere più di uno per Club. Qualora ciò non fosse possibile, saranno indette nuove elezioni per integrare i posti vacanti.

La carica di Consigliere Regionale è incompatibile con le altre cariche istituzionali della Federazione.

All'interno del Consiglio Regionale eletto dovrà essere individuato, su indicazione della maggioranza dei componenti, un Consigliere con il ruolo di portavoce che si rapporterà con gli altri Organi Istituzionali della Federazione rappresentando le istanze emerse dal confronto in seno al Consiglio Regionale. Della designazione dovrà essere data comunicazione alla Segreteria Federale e al Consigliere Federale responsabile dei Consigli Regionali.

Il Consiglio Regionale decade per:

a) Naturale scadenza del mandato.
b) Dimissioni della metà più uno dei membri, presentate per iscritto al Consiglio Federale.
c) Revoca dell'incarico su delibera del Consiglio Federale.

La revoca dell'incarico può essere deliberata dal Consiglio Federale nei seguenti casi:

a) Ripetuta e accertata inadempienza ingiustificata dei compiti attribuiti dal presente Regolamento.
b) Effettuazione di attività o comportamenti non in linea con i propositi etici e sociali della Federazione.
c) Su delibera dell'assemblea dei Club affiliati in Delegazione, con maggioranza favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

In tali casi il Consiglio Federale comunica agli interessati, al Delegato Regionale e a tutte le Associazioni affiliate la revoca, procedendo a nuove elezioni del Consiglio Regionale.

Il singolo Consigliere Regionale decade per:

a) Naturale scadenza del mandato.
b) Dimissioni presentate per iscritto al Consiglio Federale.
c) Revoca dell'incarico su delibera del Consiglio Federale.

La revoca dell'incarico può essere deliberata dal Consiglio Federale nei seguenti casi:

a) Ripetuta e accertata inadempienza ingiustificata dei compiti attribuiti dal presente Regolamento.
b) Effettuazione di attività o comportamenti non in linea con i propositi etici e sociali della Federazione.

c) Per accertata e grave mancanza di requisiti morali.
d) Su delibera dell'assemblea dei Club affiliati in Delegazione, con maggioranza favorevole del 50% +1 degli aventi diritto.
e) Mancato rinnovo dell'affiliazione nei termini previsti dallo Statuto.

In tali casi il Consiglio Federale comunica all'interessato, al Delegato Regionale e a tutte le Associazioni affiliate la revoca, procedendo a nuove elezioni per la sostituzione del Consigliere revocato o nominando al ruolo gli eventuali candidati non eletti, se ancora disponibili.

I componenti il Consiglio Regionale rimangono in carica per quattro anni e comunque decadono dall'incarico allo scadere del mandato del Consiglio Federale. Possono essere rieleggibili.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Federale in data 8 gennaio 2022 ed entra immediatamente in vigore.

IL CONSIGLIO FEDERALE